

BANCA POPOLARE VALCONCA SPA

Dichiarazioni rese dalle Parti Correlate, dai Soggetti Collegati e Esponenti bancari in applicazione:

- dell'Art. 136 T.U.B. (Obbligazioni degli esponenti bancari);
- dell'art. 2391 codice civile (Interesse dell'amministratore)
- della delibera CONSOB n. 17221 del 12.03.2010 (Operazioni con "Parti Correlate"), aggiornata con delibere CONSOB nn. 17389 del 23.06.2010, 19925 del 22.03.2017, 19974 del 27.04.2017, 21396 del 10.06.2020 e n. 21624 del 10 dicembre 2020);
- della circolare n. 285 del 17.12.2013 di Banca d'Italia 33° aggiornamento del 23 giugno 2020, Parte Terza, Capitolo 11 (Attività di rischio e conflitti di interessi nei confronti di Soggetti Collegati);
- di applicazione dell'art. 36 del d.l. "Salva Italia" (c.d. "divieto di interlocking").

Il sottoscritto/La sottoscritta**Luogo e data di nascita:****Codice Fiscale:****Residenza:****In qualità di:**

Con la sottoscrizione del presente, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 2016/679, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo, da parte della Banca Popolare Valconca S.p.a per l'espletamento delle finalità previste nelle sopra citate normative,

dichiara

di prendere atto ed accettare le disposizioni contenute nei "Regolamenti" interni aziendali adottati in recepimento della vigente normativa in materia di operazioni con esponenti bancari e di interessi degli amministratori, di operazioni con Parti Correlate e con Soggetti Collegati, nonché di conoscere e osservare le disposizioni in ordine all'applicazione dell'Art. 36 del d.l. "Salva Italia (c.d. "divieto di interlocking").

considerata la qualifica di Esponente Aziendale/Parte Correlata alla Banca/Soggetto Collegato, fornisce le seguenti informazioni:

1) coniuge (non legalmente separato) o convivente more uxorio

Nome e Cognome	Luogo e data di	Residenza	Codice Fiscale	Note

2) figlio/i (anche del coniuge o del convivente more uxorio)

Nome e Cognome	Luogo e data di	Residenza	Codice Fiscale	Note

3) parenti fino al secondo grado: padre, madre, nonni, nipoti (da figli), fratelli, sorelle

Nome e Cognome	Luogo e data di	Residenza	Codice Fiscale	Note (Tipo parentela)

4) affini fino al secondo grado: suocero/a, figlio/a del coniuge, nonno/a del coniuge, nipote (figlio del figlio del coniuge), cognato/a

Nome e Cognome	Luogo e data di	Residenza	Codice Fiscale	Note (Tipo parentela)

5) persone (diverse da quelle dichiarate nei punti 1 e 2) fiscalmente a carico dell'esponente o del coniuge/convivente

Nome e Cognome	Luogo e data di	Residenza	Codice Fiscale	Note (Tipo parentela)

6) società controllate¹ o sottoposte ad influenza notevole², singolarmente o congiuntamente, direttamente o indirettamente (tramite società o terzi interposti), dall'esponente aziendale. Società in cui l'esponente riveste la carica di: Amministratore Delegato, Consigliere Delegato, Consigliere Unico, Presidente.

Denominazione sociale	Sede Sociale	Partita IVA	Note (Tipo controllo)

7) società controllate o sottoposte ad influenza notevole, singolarmente o congiuntamente, direttamente o indirettamente (tramite società o terzi interposti) dai soggetti di cui ai punti 1,2,5

Denominazione sociale	Sede Sociale	Partita IVA	Note (Tipo controllo)

8) società controllate o sottoposte ad influenza notevole, singolarmente o congiuntamente, direttamente o indirettamente (tramite società o terzi interposti) dai soggetti di cui al punto 3

Denominazione sociale	Sede Sociale	Partita IVA	Note (Tipo controllo)

¹ Ai sensi della disciplina prudenziale Banca d'Italia si intende: il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento su di un'entità.

Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente, più di metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo.

Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea, e risulta avere:

- il controllo di più della metà dei diritti di voto in forza di un accordo con altri investitori;
- il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità, in forza di uno statuto o di un accordo;
- il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;
- il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del Consiglio di Amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

Secondo il Regolamento Consob n. 17221 inoltre, un investitore controlla un'entità oggetto di investimento quando è esposto o ha diritto ai rendimenti variabili derivanti dal proprio rapporto con la stessa e nel contempo ha la capacità di incidere su tali rendimenti esercitando il proprio potere su tale entità.

² Il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata, senza averne il controllo o il controllo congiunto. L'influenza notevole si presume in caso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20% del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero al 10% nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati. Per contro, in caso di possesso inferiore alle predette soglie, occorrono specifici approfondimenti per accertare l'eventuale sussistenza di un'influenza notevole, solitamente segnalata da una o più delle seguenti circostanze:

- la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata, tranne che si tratti del componente espressione dei soci di minoranza;
- la partecipazione alle decisioni di natura strategica, in forza di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'Assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, al di fuori di una situazione di controllo congiunto;
- la presenza di operazioni rilevanti;
- l'interscambio di personale dirigente;
- la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

- 9) società controllate o sottoposte ad influenza notevole, singolarmente o congiuntamente, direttamente o indirettamente (tramite società o terzi interposti) dai soggetti di cui al punto 4

Denominazione sociale	Sede Sociale	Partita IVA	Note (Tipo controllo)

- 10) Altra società o persona fisica, diversa dalle precedenti, che possa generare obbligazioni indirette in capo all'esponente. Società, diverse dalle precedenti (pertanto che non configurano ipotesi di controllo e/o di influenza notevole), in cui l'esponente risponda illimitatamente per le obbligazioni.

Denominazione sociale	Sede Sociale	Partita IVA	Note (Tipo controllo)

RILEVANZE NORMATIVE

- art. 136 (obbligazioni contratte dagli esponenti bancari): punti 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10
- art. 53 (Disciplina prudenziale Banca Italia in materia di Soggetti Collegati): punti 1 – 2 – 3 – 5 – 6 – 7 – 8
- Reg. 17221 (Disciplina Consob in materia di parti correlate): 1 – 2 – 5 – 6 – 7
- IAS 24 (Principio Contabile Internazionale in materia di parti correlate): 1 – 2 – 5 – 6 – 7

ARTICOLO 2391 – INTERESSE DELL'AMMINISTRATORE/SINDACO

Con riguardo alle operazioni in cui è presente un interesse da parte degli Amministratori/Sindaci, l'esponente si impegna a rispettare le prescrizioni normative rispettivamente di cui all'art. 2391 del Codice Civile e all'art. 19 dello Statuto della Banca puntualmente riepilogate all'interno del Regolamento delle operazioni con soggetti collegati deliberata da Banca Popolare Valconca.

Si segnalano in particolare le seguenti fattispecie:

- alla luce dell'abrogazione dei commi 2 e 2 bis dell'art. 136 TUB, le obbligazioni intercorrenti con le società presso le quali gli Amministratori/Sindaci svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nonché le società controllate e controllanti delle medesime;
- i parenti oltre il secondo grado nonché gli affini oltre al secondo grado degli Amministratori/Sindaci, comprese le società o imprese controllate dagli stessi parenti e affini;
- le società nelle quali gli Amministratori/Sindaci possiedono partecipazioni non di controllo, escluse quindi dal perimetro dei soggetti collegati;
- le società o imprese in cui un Amministratore/Sindaco svolge un incarico da commercialista o incarichi professionali di altro tipo;
- i terzi con cui gli Amministratori/Sindaci siano vincolati da un rapporto di associazione professionale; in questo caso la sussistenza di accordi interni per la ripartizione delle spese e delle entrate potrebbe evidenziare una situazione in cui l'Amministratore/Sindaco sarebbe portato a tutelare l'interesse del terzo a discapito della Banca. Qualora, poi, l'operazione riguardi l'associazione professionale si prefigurerà comunque un interesse dell'Amministratore/Sindaco (art. 136 TUB);
- i terzi nei confronti dei quali gli Amministratori/Sindaci sono debitori o creditori, nei casi in cui la concessione di un finanziamento da parte della Banca al terzo divenga un presupposto utile e necessario anche se non l'unico per il pagamento del debito.

L'Amministratore/Sindaco nelle ipotesi di interesse all'operazione si impegna a fornire adeguata notizia dell'interesse rilevante al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale. L'informativa deve essere accompagnata dalla precisazione:

- della natura, intendendosi per tale la sfera di rilevanza, patrimoniale o no, individuale o collettiva, dell'interesse extrasociale;
- dei termini, ossia precisando se l'interesse sussista per conto proprio o di terzi, e, in tale ultimo caso, specificando il soggetto diretto titolare di esso;
- dell'origine, dovendo chiarire se la situazione che determina l'interesse dell'Amministratore/Sindaco sia preesistente rispetto alla sua nomina o alla operazione che ne determina la rilevanza;
- della portata, ossia dell'entità, non soltanto economica, dell'interesse.

Dichiarazioni in ordine all'applicazione dell'art. 36 del d.l. "Salva Italia" (c.d. "divieto di interlocking³")

La compilazione della presente sezione è richiesta per gli Esponenti bancari e rispettivamente membri del Consiglio di Amministrazione, i membri del Collegio Sindacale, il Direttore Generale ed il Vice Direttore Generale

(apporre nella sezione una sbarra trasversale o la dicitura negativo in cui non vi siano dichiarazioni da rilasciare)

L'Esponente Aziendale, preso atto dell'articolo 36 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, che ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di incompatibilità per i titolari di cariche ed i funzionari di vertice di imprese e gruppi di imprese nel settore finanziario, nonché del documento pubblicato in data 20 aprile 2012 dalle Autorità di Vigilanza interessate (Banca d'Italia, CONSOB, ISVAP, con la collaborazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato)

dichiara

che eventuali cariche ricoperte in organi amministrativi e/o di controllo in altre Società rientranti nell'applicabilità della norma in commento, sotto la propria responsabilità, "danno luogo" ovvero "non danno luogo" ad ipotesi di incompatibilità e Vi indico dettagliatamente le motivazioni:

Società	Carica	Ipotesi di incompatibilità Si/No	Motivazioni

Dichiara inoltre quanto segue:

.....

.....

.....

.....

.....

³ Testo dell'Art. 36 del d.l. "Salva Italia". Tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari.

1. E' vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti.

2. Ai fini del divieto di cui al comma 1, si intendono concorrenti le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici.

2-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i titolari di cariche incompatibili possono optare nel termine di 90 giorni dalla nomina. Decorso inutilmente tale termine, decadono da entrambe le cariche e la decadenza e' dichiarata dagli organi competenti degli organismi interessati nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine o alla conoscenza dell'inosservanza del divieto. In caso di inerzia, la decadenza e' dichiarata dall'Autorita' di vigilanza di settore competente.

2-ter. In sede di prima applicazione, il termine per esercitare l'opzione di cui al comma 2 bis, primo periodo, e' di 120 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il sottoscritto dichiara inoltre:

- che comunicherà tempestivamente alla Banca Popolare Valconca S.p.a. le eventuali variazioni alle informazioni rese con la presente, che dovessero successivamente intervenire;
- di essere a conoscenza delle prescrizioni contenute all'interno della "Regolamento per la gestione delle operazioni con "Soggetti Collegati";
- di impegnarsi a rispettare e ad osservare tutto quanto contenuto all'interno del Regolamento;
- di essere a conoscenza che le informazioni contenute nella presente dichiarazione saranno trattate unicamente nel rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento (UE) n. 2016/679 e, di conseguenza, che tali informazioni saranno trattate mediante procedure informatiche presenti all'interno del sistema informativo della Banca, e/o manualmente da parte delle funzioni interne a cui è assegnato il compito di vigilare ai sensi della normativa in materia di operazioni personali compiute dai Soggetti Collegati della Banca.

Luogo _____, lì _____

Firma
